Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 giugno 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Modificazione al regolamento approvata nella seduta del 31 maggio 1978

Dopo l'art. 139, è inserito il seguente:

« Art. 139-*bis* - *Pareri delle Commissioni su atti del Governo.*

1. — Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza, la relativa richiesta e il suo deferimento alla Commissione permanente competente per materia vengono annunciati all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa.

2. — La Commissione, nel termine di 20 giorni dall'assegnazione — prorogabile una sola volta, per non più di 10 giorni, dal Presidente del Senato — comunica il parere al Presidente del Senato che lo trasmette al Governo.

3. — Il Presidente, apprezzate le circostanze e la complessità dell'atto, può tuttavia fissare, d'intesa con il Presidente della Camera, un termine più ampio.

4. — Il termine di cui ai commi precedenti decorre anche durante l'aggiornamento dei lavori del Senato. Per l'esame degli atti pervenuti dopo l'aggiornamento e dei quali il Governo abbia rappresentato l'urgenza, le Commissioni competenti sono convocate, su richiesta del Presidente del Senato, ai sensi dell'art. 29, settimo comma, mediante invio dell'ordine del giorno a tutti i senatori almeno tre giorni prima della data di riunione.

5. — Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nell'ipotesi in cui il parere debba essere espresso da una Commissione bicamerale. Se la Commissione ha sede in Senato, l'assegnazione dell'atto, ai sensi del primo comma, e la richiesta di convocazione, ai sensi del quarto comma, sono effettuate dal Presidente del Senato.

(4652)

CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazione al regolamento approvata nella seduta del 1° giugno 1978

Articolo unico. — All'art. 143 del regolamento è aggiunto il seguente quarto comma:

« Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare in ordine ad atti che rientrano nella sua competenza il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, nella prima seduta dell'Assemblea successiva alla sua presentazione e ne dà notizia al Governo. In periodo di aggiornamento, in caso di urgenza, su richiesta del Governo, il Presidente della Camera può assegnare la richiesta di parere convocando la Commissione competente per materia e dandone notizia ai singoli deputati, al Governo e, nella prima seduta, all'Assemblea. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di 20 giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di 10 giorni, dal Presidente della Camera. In ordine ad atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera che lo trasmette al Governo ».

(4653)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1977, n. **1195.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 973, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1975, n. 939;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dal commissario straordinario dell'Istituto superiore di educazione fisica anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nella deliberazione del commissario straordinario e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica pareggiato di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 5, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione, è modificato nel senso che alla lettera *d)* la denominazione « segretario amministrativo » viene sostituita da « dirigente amministrativo ».

L'art. 6, relativo alle competenze del consiglio di amministrazione, è modificato nel senso che alla lettera *h)* la denominazione « segretario amministrativo » viene sostituita da « dirigente amministrativo ».

L'art. 9, relativo alla composizione del consiglio direttivo, è modificato nel senso che all'ultimo comma la denominazione « segretario amministrativo » viene sostituita da « dirigente amministrativo ».

L'art. 13 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il dirigente amministrativo fa parte del consiglio di amministrazione con voto deliberativo ed interviene alle adunanze del consiglio direttivo con voto consultivo, esercitando nell'uno e nell'altro consesso funzioni di segretario ».

L'art. 61, relativo al servizio amministrativo, è modificato nel senso che il secondo comma è soppresso ed il quarto comma è integrato come segue: « Alla carriera del personale direttivo-amministrativo si applicano altresì, nella loro interezza, le norme dettate per l'analoga carriera dello Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, attesa la complessità delle funzioni dirigenziali dell'Istituto ».

La tabella organica relativa al personale non docente è abrogata e sostituita dalla seguente:

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE NON DOCENTE

Qualifiche dello Stato	Qualifiche dell'Istituto	Posti
Carriera direttiva amministrativa		
Primo dirigente	Primo dirigente	1
Direttore di divisione aggiunto Direttore di sezione Consigliere	Direttore di divisione aggiunto Direttore di sezione Consigliere	1
Carriera di concetto		
Ragioniere	Ragioniere	1
Segretario capo Segretario principale Segretario	Segretario	3 (*)

	Carriera esecutiva	
Coadiutore	Coadiutore	4 (**)
	Carriera ausiliaria	
Bidello custode usciere	Bidello custode usciere . .	3

(*) Di cui uno addetto all'opera ISEF.
(**) Di cui tre anche con mansioni di dattilografo.

Norma transitoria: Nella prima applicazione della suindicata modifica il posto di primo dirigente viene attribuito dal consiglio di amministrazione dell'Istituto al funzionario della carriera direttiva di ruolo, in possesso del competente diploma di laurea, in servizio presso lo stesso Istituto con almeno 9 anni e 6 mesi di funzione prestata nella carriera direttiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1978
Registro n. 52 *Istruzione, foglio n.* 204

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nevano, in Pozzuoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Nevano, con sede in Pozzuoli (Napoli), con effetto dal 5 gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 21 gennaio 1977, 12 aprile 1977 e 8 settembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nevano, con sede in Pozzuoli (Napoli), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(4562)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1978.

Sostituzione di due membri della commissione regionale per la manodopera agricola della Campania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976 di ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola della Campania;

Vista la nota n. 20964 datata 11 marzo 1978, con cui il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, per effetto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il membro effettivo dott. Ugo Caramanno e il membro supplente dott. Vittorio Ricciulli, rispettivamente, con il dott. Vincenzo Romano e il dott. Italo Riggio;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Romano e il dott. Italo Riggio sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Campania, quali rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Ugo Caramanno e del dott. Vittorio Ricciulli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4528)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1978.

Sostituzione di un componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in maniera di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, recante norme per l'amministrazione del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1953, con il quale il dott. Adriano Astarita è stato nominato componente effettivo del collegio dei revisori del fondo predetto;

Vista la nota del Ministero del tesoro n. 109536 del 1° marzo 1978, con la quale si designa, in sostituzione del predetto dott. Adriano Astarita, collocato a riposo, il dott. Armando Mari;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione, in seno al collegio dei revisori del fondo stesso, del componente effettivo;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Armando Mari, primo dirigente in servizio presso la ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato componente effettivo del collegio dei revisori del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, in sostituzione del dott. Adriano Astarita, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4529)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecnometal, in Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tecnometal di Frosinone con effetto dal 9 agosto 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecnometal di Frosinone è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4564)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecnometal, in Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Tecnometal di Frosinone con effetto dal 9 agosto 1976;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecnometal di Frosinone è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4565)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomassi mobili, in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 aprile 1978 al 2 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4563)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lucio Garofalo pastificio, in Gragnano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lucio Garofalo pastificio di Gragnano (Napoli), con effetto dal 1° settembre 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lucio Garofalo pastificio di Gragnano (Napoli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4559)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1978.

Proroga per un ulteriore trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali operanti nel comune di Cividate al Piano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nel comune di Cividate al Piano (Bergamo), con effetto dal 15 marzo 1975;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali operanti nel comune di Cividate al Piano (Bergamo);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 27 ottobre 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nel comune di Cividate al Piano (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 18 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4560)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1978.

Proroga per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° gennaio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Battipaglia (Salerno), la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977,

n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R., sospesi dal 1° gennaio 1978 o che saranno sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R., che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 1° aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4561)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Arezzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Arezzo;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Arezzo sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.279

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.771
qualificati . . . . » 13.915
specializzati . . . . » 15.003

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4437)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Ascoli Piceno;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Ascoli Piceno sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.493

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.637
qualificati . . . . » 13.782
specializzati . . . . » 14.848

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4438)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Ancona;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Ancona sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.533

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.321
qualificati . . . . » 13.470
specializzati . . . . » 14.539

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4436)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Alessandria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Alessandria;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Alessandria sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.595

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 13.065
qualificati . . . . » 14.288
specializzati . . . . » 15.428

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4435)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Agrigento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457 che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Agrigento;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Agrigento sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.233

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.509
qualificati . . . . » 13.720
specializzati . . . . » 14.847

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4434)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 11/1978. Modificazioni alle tariffe elettriche ed ai contributi di allacciamento

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 941 del 29 agosto 1961, n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 38/1974 del 13 agosto 1974, n. 1/1975 del 16 gennaio 1975, n. 19/1976 del 15 giugno 1976 e n. 30/1976 del 22 ottobre 1976:

Viste le delibere del C.I.P.E. in data 5 luglio 1974 e 23 dicembre 1977 riguardanti il piano energetico nazionale e le direttive sulla politica tariffaria;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, entrano in vigore per tutto il territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal provvedimento C.I.P. n. 7/1978 del 26 aprile 1978 e fatte salve le competenze in materia di tariffe di utenza di cui all'art. 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le seguenti disposizioni per la disciplina dei prezzi e tariffe dell'energia elettrica, delle condizioni di fornitura e dei contributi di allacciamento, a parziale modifica dei provvedimenti n. 941 del 29 agosto 1961, n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 1/1975 del 16 gennaio 1975 e n. 30/1976 del 22 ottobre 1976.

CAPITOLO I

TARIFFE

Le tariffe di cui al capitolo I del provvedimento n. 30/1976 sono sostituite ad ogni effetto dalle seguenti:

A) ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1) *Tariffe per le forniture di energia elettrica per usi di pubblica illuminazione.*

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
fino a 100 kW	1.915	17,70
da oltre 100 a 500 kW		17,20
oltre 500 kW		15,80

Il compenso di cui al capitolo I, paragrafo *A*), punto 1), ultimo capoverso del provvedimento n. 30/1976 non può essere superiore a L. 585 annue.

2) *Forniture straordinarie.*

La tariffa di cui al capitolo I, punto 2), del provvedimento n. 30/1976 non può essere superiore a L. 0,85 per watt-giorno.

B) ILLUMINAZIONE PRIVATA IN LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI

1) *Tariffe per le forniture di energia elettrica per usi di illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni.*

a) Tariffa a consumo libero:

L. 300 di quota fissa mensile per utenza, per qualsiasi potenza, più L. 71,15 per ogni kWh consumato. All'utenza servita nel territorio dei comuni di Roma, Genova, Milano, Napoli e Torino si applica la stessa quota fissa mensile di L. 300 più L. 65,15 per ogni kWh consumato.

b) Tariffe binomie per utenza ad alta utilizzazione che impegni una potenza pari o superiore a 10 kW:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da 10 a 30 kW	1.515	58,25
oltre 30 kW		52,20

2) *Forniture straordinarie.*

La tariffa di cui al capitolo I, paragrafo *B*), punto 2), del provvedimento n. 30/1976 non può essere superiore a L. 1,35 per watt-giorno.

C) USI DOMESTICI

Quota fissa mensile:

per le forniture previste dal capitolo III, punto 1), comma *a*), del provvedimento n. 34/1974:

L. 275 per potenza impegnata fino a kW 1,5;
L. 825 per potenza impegnata fino a kW 3;
L. 2.835 per potenza impegnata fino a kW 4,5;
L. 3.780 per potenza impegnata fino a kW 6.

Per le potenze impegnate superiori a 6 kW la quota fissa mensile viene aumentata di L. 630 per ciascun kW impegnato oltre il predetto valore.

Per le forniture di cui al capitolo III, punto 1), comma *b*), del provvedimento n. 34/1974:

L. 275 per potenza impegnata fino a kW 1,5;
L. 825 per potenza impegnata fino a kW 3;
L. 3.780 per potenza impegnata fino a kW 6;
L. 6.300 per potenza impegnata fino a kW 10.

Per le potenze impegnate superiore a 10 kW la quota fissa mensile viene aumentata di L. 3.150 per ogni 5 kW o frazione di 5 kW impegnati oltre i 10 kW.

Prezzo per kWh L. 35,35.

Alle forniture con potenza impegnata non superiore a 3 kW sarà applicato il prezzo di L. 23,35 limitatamente ai consumi non eccedenti il quantitativo di 150 kWh riferito a ciascun mese di consumo compreso tra due letture consecutive dei misuratori; in sede di emissione delle bollette di acconto le imprese fornitrici hanno facoltà di applicare il prezzo di L. 35,35 ai consumi eccedenti il quantitativo di 150 kWh riferito a ciascun mese compreso nel periodo di fatturazione, salvo conguaglio da effettuarsi con le bollette emesse a seguito della lettura dei misuratori.

D) FORZA MOTRICE, USI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E AGRICOLI DIVERSI DALLA ILLUMINAZIONE

1) *Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impegnata fino a 500 kW:*

a) Tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
fino a 100 kW	2.180	18,85
da oltre 100 a 500 kW		18,55

b) Tariffa di tipo binomio per utilizzazione ridotta fino a 20 kW:

L. 1.090 per kW-mese;
L. 28,85 per ogni kWh consumato.

c) Tariffa a consumo libero fino a 10 kW:

L. 310 per kW-mese;

L. 38,90 per ogni kWh consumato.

d) Tariffa di tipo binomio per alta utilizzazione con potenza impegnata oltre 100 kW:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 100 a 500 kW	3.270	15,25

e) Tariffa di tipo binomio per forniture di integrazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
fino a 500 kW	3.270	15,25

f) Tariffa di tipo binomio per forniture limitate alle ore notturne con potenza impegnata oltre 100 kW:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 100 a 500 kW	550	15,25

2) *Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impegnata da oltre* 500 *a* 3.000 *kW:*

a) Tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 500 a 1.000 kW	2.180	17,80
da oltre 1.000 a 3.000 kW		16,65

b) Tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 500 a 1.000 kW	3.270	14,50
da oltre 1.000 a 3.000 kW		13,55

c) Tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 500 a 1.000 kW	3.270	14,50
da oltre 1.000 a 3.000 kW		13,55

d) Tariffe di tipo binomio per forniture limitate alle ore notturne:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 500 a 1.000 kW	550	14,50
da oltre 1.000 a 3.000 kW		13,55

3) *Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impegnata superiore a* 3.000 *kW:*

a) Tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 3.000 a 10.000 kW	2.180	15,40
da oltre 10.000 a 25.000 kW		13,55
oltre 25.000 kW		11,35

b) Tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 3.000 a 10.000 kW	3.270	12,30
da oltre 10.000 a 25.000 kW		10,60
oltre 25.000 kW		8,60

c) Tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 3.000 a 10.000 kW	3.270	12,30
da oltre 10.000 a 25.000 kW		10,60
oltre 25.000 kW		8,60

d) Tariffe di tipo binomio per forniture limitate alle ore notturne:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 3.000 a 10.000 kW	550	12,30
oltre 10.000 kW		10,60

4) *Tariffe per forniture di energia elettrica per usi agricoli:*

a) Tariffe di tipo binomio per usi irrigui per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
fino a 100 kW	1.230	13,90
oltre 100 kW		13,75

b) Tariffa di tipo binomio per usi irrigui per utilizzazione ridotta:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
fino a 20 kW	615	21,70

c) Tariffe di tipo binomio per usi di azienda agricola:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire		Prezzo del kWh lire	
	dall'1-4 al 30-9	dall'1-10 al 31-3	dall'1-4 al 30-9	dall'1-10 al 31-3
fino a 100 kW	1.230	1.915	13,90	17,90
da oltre 100 a 500 kW			13,75	17,50

d) Tariffa di tipo binomio per lavorazioni stagionali agricole con potenza impegnata fino a 20 kW:

Corrispettivo mensile di potenza per kW lire					
1 mese	2 mesi	3 mesi	4 mesi	da 5 a 9 mesi	Prezzo del kWh
2.860	2.585	2.295	2.015	1.915	17,90

5) *Tariffe per forniture di energia elettrica per uso di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario:*

a) Tariffa per forniture annuali notturne alle bonifiche da effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione:

corrispettivo di potenza: L. 385 per kW-mese;

corrispettivo di energia: L. 11,45 per kWh.

b) Tariffa per forniture stagionali notturne per irrigazione a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario da effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione:

corrispettivo di potenza: L. 410 per kW-mese;
corrispettivo di energia: L. 11,45 per kWh.

c) Tariffa generale per forniture annuali alle bonifiche da effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione:

corrispettivo di potenza: L. 1.015 per kW-mese;
corrispettivo di energia: L. 12,85 per kWh.

Alla presente tariffa sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo V, paragrafo *A*), punto 7) (tariffe per forniture di durata inferiore ad un anno), punto 8) (tariffe per forniture a carattere ricorrente di durata inferiore ad un anno) e punto 9) (tariffe con diverso impegno di potenza in due distinti periodi dell'anno) del provvedimento n. 941.

6) *Tariffe per forniture straordinarie di energia elettrica*:

Per le forniture straordinarie di cui al capitolo I, paragrafo *D*), punto 6), del provvedimento n. 30/1976, le imprese elettriche non possono applicare una tariffa superiore a L. 465 per kW-giorno per utilizzazioni fino a 12 ore giornaliere della potenza a disposizione e a L. 695 per kW-giorno per utilizzazioni superiori.

E) FORNITURE ALLE IMPRESE CHE RIVENDONO L'ENERGIA

1) *Forniture a piccoli rivenditori*:

Per le forniture di cui al capitolo VI, paragafo *A*), punto 1), del provvedimento n. 941 è stabilita la seguente tariffa:

quota fissa mensile (indipendente dalla potenza): L. 1.365;
prezzo del kWh: L. 15,45.

2) *Forniture agli altri rivenditori*:

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al capitolo VI, paragrafo *A*), punto 2), commi *b*) e *d*), del provvedimento n. 941 si assumono le seguenti aliquote espresse in lire per kWh, in luogo di quelle indicate nelle citate disposizioni parzialmente modificate dai provvedimenti n. 17/1972 e n. 30/1976:

	Forniture a rivenditori che immettono in rete nel corso dell'anno più di 10 milioni e fino a 30 milioni di kWh	Forniture a rivenditori che immettono in rete nel corso dell'anno oltre 150 mila e fino a 10 milioni di kWh
	—	—
Illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni . .	25,90	23,90
Usi domestici	16,25	15,00

3) *Nei casi in cui il rivenditore eserciti la facoltà prevista dal capitolo VI, paragrafo* D), *punto* 1), *del provvedimento n.* 941 *si applicano le seguenti tariffe*:

I) per forniture corrispondenti al totale fabbisogno annuo del rivenditore:

a) tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
—	—	—
fino a 100 kW .	2.060	17,80
da oltre 100 a 500 kW .		17,25
da oltre 500 a 1.000 kW .		15,75
da oltre 1.000 a 3.000 kW		14,85
da oltre 3.000 a 10.000 kW		13,60
oltre 10.000 kW . . .		13,25

b) tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
—	—	—
da oltre 500 a 1.000 kW .	3.085	12,80
da oltre 1.000 a 3.000 kW		11,90
da oltre 3.000 a 10.000 kW		10,75
oltre 10.000 kW . . .		10,30

II) per forniture corrispondenti a una parte del fabbisogno del rivenditore:

tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione già al netto dello sconto del 5% di cui al capitolo VI, paragrafo *D*), punto 1), del provvedimento n. 941:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
—	—	—
fino a 100 kW . . .	2.945	13,60
da oltre 100 a 500 kW .		13,40
da oltre 500 a 1.000 kW .		12,25
da oltre 1.000 a 3.000 kW		11,35
da oltre 3.000 a 10.000 kW		10,20
oltre 10.000 kW . . .		9,75

CAPITOLO II

CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO

Le disposizioni di cui al capitolo II del provvedimento numero 30/1976 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

A) ALLACCIAMENTI DA ESEGUIRSI CON CONTRIBUTI FORFETIZZATI

1) *Allacciamenti di utenze da servire in bassa tensione.*

I contributi di allacciamento forfetizzati di cui al capitolo III, paragrafo *A*), punto 1), comma *a*), del provvedimento numero 1/1975, sono fissati nella misura unica di L. 22.100 per kW.

2) *Allacciamenti di utenze da servire in media tensione.*

Per gli allacciamenti di cui al capitolo III, paragrafo *A*), punto 2), primo capoverso del provvedimento n. 1/1975 il contributo viene calcolato come somma di una quota fissa di L. 177.000 per allacciamento più L. 13.250 per kW di potenza a disposizione; l'importo complessivo non deve comunque superare quello che deriverebbe dall'applicazione del corrispettivo unitario di L. 22.100 per kW stabilito per gli allacciamenti in bassa tensione.

Per gli aumenti di potenza di cui al capitolo III, paragrafo *A*), punto 2), secondo capoverso del provvedimento n. 1/1975, il contributo è di L. 13.250 per ogni kW in più di potenza a disposizione.

B) RIALLACCIAMENTO DI UTENZE STAGIONALI E SUBENTRI

Il contributo di cui al capitolo III, paragrafo *B*), primo capoverso del provvedimento n. 1/1975 è fissato in L. 4.400.

Il diritto fisso di cui al capitolo III, paragrafo *B*), secondo capoverso del provvedimento n. 1/1975, è stabilito in:

L. 1.500 per le utenze con potenza a disposizione fino a kW 5;

L. 3.000 per le utenze con potenza a disposizione fino a kW 10;

L. 6.000 per le utenze con potenza a disposizione superiore a kW 10.

C) DECORRENZA

Le norme di cui ai precedenti paragrafi *A*) e *B*) del presente capitolo decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

CAPITOLO III

A) CONDIZIONI DI FORNITURA.

1) Il valore del fattore di potenza istantaneo, in corrispondenza del massimo carico e quello medio mensile di cui al capitolo I, punto 3), comma *a*) del provvedimento n. 941 non debbono essere inferiori a 0,9.

Ai fini dell'applicazione di quant'altro disposto dallo stesso capitolo I, punto 3), comma *a*) del provvedimento n. 941, si farà riferimento, ad ogni effetto, all'anzidetto valore di 0,9.

2) Il valore del fattore di potenza istantaneo, in corrispondenza del massimo carico e quello medio mensile di cui al capitolo V, paragrafo *B*), comma *a*) del provvedimento n. 941 non debbono essere inferiori, rispettivamente, a 0,9 e a 0,7.

Ai fini dell'applicazione di quant'altro disposto dallo stesso capitolo V, paragrafo *B*), comma *a*) del provvedimento n. 941 i valori del fattore di potenza medio mensile di 0,8 e di 0,6, ivi indicati, si intendono sostituiti ad ogni effetto da 0,9 e da 0,7.

3) Il valore del fattore di potenza medio e quello istantaneo in corrispondenza del massimo carico di cui al capitolo VI, paragrafo *C*), punto 2) secondo capoverso del provvedimento n. 941 non debbono essere inferiori a 0,9.

Ai fini dell'applicazione di quant'altro disposto dallo stesso capitolo VI, paragrafo *C*), punto 2) secondo capoverso del provvedimento n. 941, si farà riferimento, ad ogni effetto, all'anzidetto valore di 0,9.

4) In nessun caso l'impianto dell'utente deve erogare potenza reattiva induttiva verso la rete del distributore.

5) Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), salvo quanto previsto nel comma seguente, saranno applicate, per ogni effetto conseguente, a decorrere dalla fatturazione relativa al quarantaduesimo mese successivo a quello della data di pubblicazione del presente provvedimento.

A decorrere dalla fatturazione relativa al diciottesimo mese successivo a quello della data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al termine di cui al comma precedente, i valori dei fattori di potenza di cui ai punti 1), 2), 3) del presente capitolo, si assumono pari a 0,85 anzichè a 0,9 ed a 0,65 anzichè a 0,7.

6) Nel caso di forniture limitate alle ore notturne, effettuate ad utenti che fruiscono anche di una fornitura continua, il prezzo dell'energia attribuita alla fornitura notturna non potrà comunque risultare superiore a quello della fornitura continua.

B) DISPOSIZIONI FINALI.

1) In base alle direttive che saranno impartite dal C.I.P.E., tenendo anche conto dei livelli dei redditi, il C.I.P., con successivo provvedimento regolerà le tariffe per forniture di usi domestici, con potenza impegnata fino a 3 kW, e le relative modalità di applicazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

2) Restano ferme, in quanto non modificate o in contrasto con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emanati per la disciplina dei prezzi e tariffe dell'energia elettrica, delle condizioni di fornitura e dei contributi di allacciamento.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro-Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(4615)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni provinciali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977

Con decreto ministeriale 25 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Cremona	429.000.000

Con decreto ministeriale 25 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Cremona	668.700.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 3 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Bologna:	
Argelato	13.496.000

Con decreti ministeriali 27 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cosenza:	
Cassano allo Ionio	69.000.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Marina di Gioiosa Jonica	15.500.000

Con decreti ministeriali 29 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Perugia:	
Città della Pieve	61.820.000
Collazzone	24.530.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Rio Saliceto	12.690.000
San Martino in Rio	10.660.000

Con decreto ministeriale 24 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Modena:	
Bomporto	25.290.000

Con decreti ministeriali 25 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Lacedonia	56.990.000
Provincia di Cosenza:	
Grisolia	14.450.000
Provincia di Lecce:	
Alessano	8.780.000
Provincia di Salerno:	
Casalvelino	30.623.000

Con decreti ministeriali 27 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Lecce:	
Carmiano	88.470.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Marina di Gioiosa Jonica	18.230.000

Con decreto ministeriale 29 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Forlì:	
Montecolombo	20.000.000

Con decreti ministeriali 30 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
San Marcello	9.100.000
Provincia di Belluno:	
Fonzaso	10.000.000
Provincia di Perugia:	
Collazzone	28.940.000

Con decreto ministeriale 24 maggio 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Modena:	
Bomporto	25.700.000

Con decreti ministeriali 25 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Caserta:	
Alvignano	24.120.000
Provincia di Cosenza:	
Grisolia	17.740.000
Saracena	39.600.000

Con decreti ministeriali 27 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Pescara:	
Popoli	61.350.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Marina di Gioiosa Jonica	22.940.000
Provincia di Salerno:	
Castel San Giorgio	80.000.000

Con decreti ministeriali 29 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Agrigento:	
Campobello di Licata	223.920.000
Provincia di Forlì:	
Mercato Saraceno	49.800.000
Provincia di Mantova:	
Pegognaga	59.370.000
Provincia di Milano:	
Carate Brianza	105.000.000
Provincia di Modena:	
Finale Emilia	114.000.000

Con decreti ministeriali 31 maggio 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ancona:	
Cupramontana	77.320.000
Provincia di Belluno:	
Fonzaso	14.450.000
Provincia di Perugia:	
Collazzone	37.620.000
Giano dell'Umbria	20.220.000
Gualdo Cattaneo	56.280.000
Piegaro	44.710.000
Sigillo	20.660.000

(Da 1972/M a 2010/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma (cattedra di diritto commerciale) (rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 17 novembre 1977, è stata pubblicata la dichiarazione di vacanza di un posto di assistente ordinario alla cattedra di diritto commerciale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

Al riguardo si specifica che deve intendersi, perchè così aveva richiesto il consiglio di facoltà competente, non di nuova dichiarazione di vacanza, ma di riapertura dei termini della vacanza già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1977.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4616)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Andora

Con decreto 18 febbraio 1978, n. 3108, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni costituenti pertinenze idrauliche del torrente Merula in comune di Andora (Savona) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 37 particelle 805 (mq 7740); 373 (mq 8801); 813 (mq 790); 818 (mq 2337); 934 (mq 250); 764 (mq 410) e 601 (mq 3390); al foglio n. 40 particelle 475 (mq 1437); 20 (mq 1948); 181 (mq 1500); 579 (mq 130); 476 (mq 1734) e 458 (mq 916); al foglio n. 43 particelle 471 (mq 580); 464 (mq 8970); 465 (mq 330) e 466 (mq 340); al foglio n. 45 particelle 422 (mq 714); 661 (mq 460) e 660 (mq 676), della superficie complessiva di mq 43.453 ed indicati negli estratti di mappa rilasciati l'8 settembre 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Savona; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4536)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi del 1° giugno 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	864,40	864,40	864,40	864,40	864,50	864,40	864,50	864,40	864,40	—
Dollaro canadese	770,70	770,70	771 —	770,70	770,87	770,70	770,80	770,70	770,70	—
Franco svizzero	458,23	458,23	458 —	458,23	458,37	458,23	458,28	458,23	458,23	—
Corona danese	153,80	153,80	154 —	153,80	153,78	153,80	153,84	153,80	153,80	—
Corona norvegese	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80	159,80	159,75	159,80	159,80	—
Corona svedese	187,36	187,36	187,50	187,36	187,40	187,36	187,40	187,36	187,36	—
Fiorino olandese	386,33	386,33	386,50	386,33	386,45	386,33	386,38	386,33	386,33	—
Franco belga	26,4740	26,4740	26,4850	26,4740	26,48	26,47	26,487	26,4740	26,4740	—
Franco francese	188,29	188,29	188,50	188,29	188,38	188,29	188,42	188,29	188,29	—
Lira sterlina	1582,80	1582,80	1583,70	1582,80	1585,50	1582,80	1582,85	1582,80	1582,80	—
Marco germanico	413,97	413,97	414,35	413,97	414,15	413,97	414,05	413,97	413,97	—
Scellino austriaco	57,5670	57,5670	57,63	57,5670	57,63	57,56	57,634	57,5670	57,5670	—
Escudo portoghese	19,04	19,04	19 —	19,04	19,05	19,04	19 —	19,04	19,04	—
Peseta spagnola	10,7870	10,7870	10,7950	10,7870	10,79	10,78	10,79	10,7870	10,7870	—
Yen giapponese	3,9080	3,9080	3,91	3,9080	3,907	3,90	3,9090	3,9080	3,9080	—

Media dei titoli del 1° giugno 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73 —
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,825
» 5 % (Ricostruzione)	97,75
» 5 % (Città di Trieste)	97,425
» 5 % (Beni esteri)	97,125
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86,10
» 5,50 % » » 1968-83	83,60
» 5,50 % » » 1969-84	80,325
» 6 % » » 1970-85	80,85
» 6 % » » 1971-86	77,50
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	83,675
» 9 % » » 1976-91	82,95
» 10 % » » 1977-92	89,85
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,70
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,575
» » » » 1-10-1979	101,125
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	96,90
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,375
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	90,85
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,05
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,725
» » » 10 % 1- 1-1981	94,40
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,75
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° giugno 1978

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	864,45
Dollaro canadese	770,75
Franco svizzero	458,255
Corona danese	153,82
Corona norvegese	159,775
Corona svedese	187,38
Fiorino olandese	386,355
Franco belga	26,48
Franco francese	188,355
Lira sterlina	1582,825
Marco germanico	414,01
Scellino austriaco	57,60
Escudo portoghese	19,02
Peseta spagnola	10,788
Yen giapponese	3,908

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Integrazione del bando di concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l'ammissione al corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati nelle carriere direttive amministrative.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1978, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l'ammissione ad un corso di preparazione per il reclutamento di funzionari delle carriere direttive amministrative tra cui quattro assistenti sociali degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia;

Vista la comunicazione in data 25 maggio 1978, con la quale il Ministero di grazia e giustizia precisa che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1085 del 16 luglio 1962, e successive modifiche, per l'accesso nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena oltre al diploma di laurea è richiesto il «certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 1978, concernente la delega al Sottosegretario di Stato on. Giovanni Del Rio per le attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

Ai fini della partecipazione al concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l'ammissione al corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati nelle carriere direttive amministrative, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del 31 marzo 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 3 maggio 1978, per quanto concerne i quattro posti di assistente sociale degli istituti di prevenzione e pena presso il Ministero di grazia e giustizia i candidati devono essere in possesso, oltrechè dei diplomi di laurea indicati nel quadro *A* del bando, anche del «certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale» di cui all'art. 5 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, e successive modifiche.

Pertanto il termine per la presentazione della relativa domanda, o per l'integrazione della documentazione della domanda eventualmente già presentata. è fissato in sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1978

p. *Il Presidente*: DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1978
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 61

(4670)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Siena

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Siena;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Siena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenent alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Firenze entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono scritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1978
Registro n. 12 Giustizia, foglio n. 147

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze.

Il sottoscritto . . . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . . . in via . . . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Siena, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1978).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . nell'anno . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne ne ha pendenze penali, oppure . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) *In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste* elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3917)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a complessivi quarantadue posti di guardiamarina in servizio permanente effettivo nei ruoli speciali.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 8 che concernono le modalità di svolgimento delle prove di esame dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere degli impiegati civili;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, ed in particolare l'articolo 4;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente il riordinamento del ruolo speciale delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo a nomina diretta e del ruolo speciale della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale in data 5 aprile 1977, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione a concorso ai Corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per la nomina a guardiamarina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per i posti e Corpi appresso indicati:

stato maggiore	n. 13
genio navale	» 10
armi navali	» 3
commissariato militare marittimo	» 6
capitanerie di porto	» 10

Le prove scritte avranno luogo a Livorno, presso l'Accademia navale, nel periodo dall'8 al 9 settembre 1978.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 28° anno di età, abbiano ultimato il servizio di leva ed abbiano riportato, durante il servizio prestato, qualifiche non inferiori a «nella media».

Ai concorsi predetti possono, inoltre, partecipare gli ufficiali subalterni di complemento in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e che abbiano prestato almeno tre mesi di servizio di prima nomina:

Per la nomina del Corpo di stato maggiore:

laurea in: astronomia; discipline nautiche; fisica; ingegneria aeronautica; ingegneria chimica; ingegneria civile; ingegneria elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria meccanica; ingegneria mineraria; ingegneria navale-meccanica; ingegneria nucleare; matematica; psicologia; scienze dell'informazione; scienze economiche-marittime; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche e demografiche;

Per la nomina del Corpo del genio navale:

laurea in: ingegneria aeronautica; ingegneria civile; ingegneria meccanica; ingegneria navale-meccanica; ingegneria nucleare;

Per la nomina del Corpo delle armi navali:

laurea in: astronomia; chimica; chimica industriale; fisica; ingegneria aeronautica; ingegneria chimica; ingegneria elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria meccanica;

Per la nomina del Corpo di commissariato militare marittimo:

laurea in: architettura; chimica; chimica industriale; chimica e tecnologie farmaceutiche; economia aziendale; economia e commercio; filosofia; geografia; giurisprudenza; ingegneria civile; lettere; lingue e civiltà orientali; lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale; lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa orientale; lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne; matematica; materie letterarie; pedagogia; scienze agrarie; scienze biologiche; scienze dell'informazione; scienze economiche; scienze economiche-bancarie; scienze economiche-marittime; scienze forestali; scienze geologiche; scienze naturali; scienze politiche; scienze delle preparazioni alimentari; scienze della produzione animale; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed economiche; sociologia;

Per la nomina del Corpo delle capitanerie di porto:

laurea in: architettura; astronomia; chimica; chimica industriale; discipline nautiche; economia e commercio; filosofia; geografia; giurisprudenza; ingegneria civile; ingegneria navale-meccanica; lettere; lingue e civiltà orientali; lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale; lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa orientale; lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne; matematica; materie letterarie; scienze biologiche; scienze dell'informazione; scienze economiche; scienze economiche-bancarie; scienze economiche-marittime; scienze geologiche; scienze naturali; scienze politiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed economiche; sociologia; urbanistica.

Art. 3.

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare i sottufficiali del servizio permanente nel Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 33° anno di età, abbiano riportato nell'ultimo biennio qualifica non inferiore a «nella media» e siano in possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:

Per la nomina del Corpo di stato maggiore:

diploma in: abilitazione magistrale; istituto tecnico statale aeronautico; istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, cronometria, disegno dei tessuti, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industrie alimentari, industria cartaria, industrie cerealicole, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, industria tessile, industria tintoria, informatica, maglieria, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecnica); istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); istituto tecnico per il turismo; maturità artistica (2ª sezione architettura); maturità classica; maturità professionale: (agrotecnico, analista contabile, chimica industriale ceramiche, odontotecnico, operatore commerciale, operatore commerciale prodotti alimentari, operatore turistico, ottico, segretario d'amministrazione, tecnico delle attività alberghiere, tecnico per la cinematografia e della televisione, tecnico industrie chimiche, tecnico industrie elettriche ed elettroniche, tecnico industrie grafiche, tecnico industrie meccaniche, tecnico industrie meccaniche dell'autoveicolo, tecnico di laboratorio chimico-biologico, tecnico delle lavorazioni ceramiche, tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento, tecnico di radiologia medica); maturità scientifica;

Per la nomina del Corpo del genio navale:

diploma di: istituto tecnico industriale: (costruzioni aeronautiche, edilizia, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia termotecnica); istituto tecnico nautico: (sezione macchinisti, sezione costruttori); maturità di arte applicata; maturità professionale: (tecnico industrie meccaniche);

Per la nomina del Corpo delle armi navali:

diploma di: istituto tecnico statale aeronautico; istituto tecnico industriale: (arti fotografiche, arti grafiche, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, cronometria, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria ottica, informatica, meccanica, meccanica di precisione, telecomunicazioni); maturità professionale: (tecnico per la cinematografia e della televisione, tecnico industrie chimiche, tecnico industrie elettriche ed elettroniche, tecnico industrie meccaniche);

Per la nomina del Corpo di commissariato militare marittimo:

diploma di: abilitazione magistrale; istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico industriale: (chimica conciaria, disegno dei tessuti, industrie alimentari, industrie cerealicole, industria tessile, industria tintoria, maglieria, materie plastiche); maturità classica; maturità professionale: (agrotecnico, analista contabile, operatore commerciale, operatore commerciale dei prodotti alimentari, segretario di amministrazione, tecnico per la cinematografia della televisione, tecnico industrie chimiche, tecnico di laboratorio chimico-biologico, tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento); maturità scientifica;

Per la nomina del Corpo delle capitanerie di porto:

diploma di: abilitazione magistrale; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale: (edilizia); istituto tecnico nautico: (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); istituto tecnico per il turismo; maturità d'arte applicata; maturità artistica (2ª sezione architettura); maturità classica; maturità professionale: (analista contabile, operatore commerciale, operatore turistico, segretario d'amministrazione, tecnico attività alberghiere, tecnico per la cinematografia e della televisione); maturità scientifica.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati, inoltre, a 39 anni per i capi famiglia numerosa (ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267) costituita da almeno 7 figli viventi.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 6, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione.

Il termine per la loro presentazione è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Le domande, sottoscritte dagli interessati, devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dello indirizzo deve essere segnalata nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, 1ª Sezione;

c) possesso della cittadinanza italiana;

d) comune nelle cui liste elettorali è iscritto il candidato, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali in corso;

f) titolo di studio.

Art. 6.

In allegato alla domanda i concorrenti, devono presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) estratto matricolare;

2) fotografia formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente, applicata su carta da bollo con firma autenticata dal sindaco o dal notaio ovvero, nel caso di ufficiali di complemento in temporaneo servizio o di impiegati dello Stato di ruolo o di sottufficiali del servizio permanente, da parte dell'autorità dalla quale gli stessi dipendono;

3) certificato del titolo di studio.

Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti possono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze di guerra non riportate sull'estratto matricolare;

b) ogni altro titolo o documento che i concorrenti ritengono di esibire.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultino in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Prima dell'inizio degli esami, i concorrenti sono sottoposti a visita sanitaria allo scopo di accertare la loro idoneità allo incondizionato servizio militare marittimo. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi né visite superiori.

Art. 8.

I programmi di esame sono riportati in allegato al presente bando di concorso.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con successivo decreto e sono costituite in conformità alle norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 9.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui agli articoli 2 e 3, i candidati capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi.

I concorrenti in temporaneo servizio da ufficiali di complemento richiamati, ovvero impiegati dello Stato di ruolo, ovvero sottufficiali del servizio permanente, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5). In tale caso i concorrenti impiegati dello Stato di ruolo devono presentare l'estratto matricolare relativo al servizio civile.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a guardiamarina, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militare marittimo, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori di ciascun concorso sono nominati guardiamarina dei ruoli speciali in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria e con anzianità di grado che verrà stabilita nel decreto di nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1978

Il Ministro della difesa
RUFFINI

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1978
Registro n. 16 Difesa, foglio n. 188

MODALITA' E PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Il programma e le modalità relative al concorso per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo del Corpo di stato maggiore della Marina e dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto sono le seguenti:

1) *Esame scritto su un tema di cultura generale.*

Consiste nello svolgimento di un componimento di lingua italiana su un argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche, secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

2) *Esame scritto su un tema di cultura professionale.*

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti tratti dai programmi di materie professionali per ciascun ruolo appresso indicato.

3) *Esame orale di cultura generale e cultura professionale.*

L'esame verte sulle seguenti materie, secondo i programmi per ognuna più avanti specificati:

a) PROGRAMMA DI CULTURA GENERALE
(Esame orale per tutti i Corpi)

Storia:

1ª *Guerra mondiale*:

lineamenti generali del conflitto.

la guerra navale nel Mediterraneo. (In particolare: le operazioni dei MAS e dei mezzi insidiosi).

2ª *Guerra mondiale*:

lineamenti generali del conflitto;

caratteristiche della guerra navale ed episodi più significativi delle operazioni nel Mediterraneo; (le operazioni dei mezzi di assalto - la battaglia di mezzo giugno - la battaglia di mezzo agosto);

l'attività della Marina militare italiana da dopo l'8 settembre 1943 alla fine del conflitto.

Geografia:

Italia: posizione, confini, orografia, idrografia, economia;

il Mediterraneo: le isole maggiori, le vie di comunicazione, i passaggi obbligati, porti principali e stati rivieraschi;

Europa: generalità sulla geografia fisica, politica, economica;

le principali vie di comunicazioni marittime nel mondo.

CORPO DI STATO MAGGIORE

1) *Elenco delle materie di cultura professionale oggetto di esame*:

a) nautica e nozioni di meteorologia;

b) cinematica;

c) ordinamento e regolamenti della Marina militare;

d) due materie a scelta fra le seguenti:

(1) nozioni di artiglieria e tiro;
(2) nozioni di armi subacquee;
(3) nozioni di radiolocalizzazione;
(4) comunicazioni.

a) *Nautica e nozioni di meteorologia.*

Nautica:

caratteristiche delle carte marine (Mercatore e Gnomonica);
i luoghi di posizione ed il punto nave;
le effemeridi nautiche ed il loro uso;
le tavole H.O. 214;
le tavole di maree dell'I.I.;
le curve evolutive ed il loro uso.

Meteorologia:

lettura e commento di una carta del tempo ricevuta in fac-simile.

b) *Cinematica.*

Rappresentazione assoluta e relativa;
Determinazione della rotta e velocità di un bersaglio;
Determinazione del CPA (Closest point of Approach), completo del riferimento di tempo;
Cambio di posto informazione.

c) *Ordinamento e regolamenti della Marina militare.*

Cenni sullo stato giuridico degli ufficiali e sulla relativa legge di avanzamento;

Personale del C.E.M.M.:

reclutamento, ferma, rafferma, proscioglimento ed avanzamento;
Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica (Ministero difesa, stato maggiore ed enti periferici);
Nozioni sul regolamento di disciplina;
Nozioni sul regolamento per il servizio a bordo: servizi di bordo, loro funzioni e compiti assegnati al personale - Suddivisione dell'equipaggio in squadre e reparti.

d) *Due materie a scelta fra le seguenti*:

1) Nozioni di artiglieria e tiro:

Esplosivi e munizionamento. — Deflagrazione e detonazione - Esplosivi propellenti - Alti esplosivi - Cariche di lancio - Cannelli - Proietti - Detonatori - Spolette - Depositi munizioni.

Nozioni sul materiale. — La bocca da fuoco - Cenni sulla usura e ramatura - Congegni di tenuta, di chiusura, di estrazione, di accensione e trasmissione di fuoco - Affusto ed organi di collegamento elastico - Sistemi di rifornimento e caricamento - Caratteristiche fondamentali delle armi in servizio - Nozioni sui missili in servizio.

Nozioni di tiro. — Problema cinematico e rigenerazione punteria - Problema della previsione - Problema balistico e delle correzioni con cenni di balistica esterna (traiettoria nel vuoto e nell'atmosfera) - Cenni sulla stabilizzazione della linea di tiro - Tavole di tiro - Principali sistemi di guida e traiettoria dei missili tattici navali.

Nozioni sull'ADT. — Schema a blocchi di un'apparecchiatura completa per la direzione del tiro - Principio di funzionamento dei radar del tiro.

2) Nozioni di armi subacquee:

Esplosivi e munizionamento. — Esplosioni subacquee - Esplosivi di lancio e di scoppio in servizio per le armi A/S ed i siluri-Acciarini per le bombe A/S ed i siluri.

Armi A/S. — Principi di funzionamento dei siluri - Sistemi di propulsione, di stabilizzazione e di governo dei siluri - Nozioni sull'autoguida e sulla filoguida dei siluri - Generalità sui sistemi di lancio per i siluri - Cenni descrittivi sulle armi A/S.

Apparecchiature per la scoperta subacquea. — Nozioni sulla propagazione del suono in acqua - Principi di funzionamento di un ecogoniometro e di un idrofono.

Apparecchiature di calcolo. — Cenni sulle apparecchiature per la condotta delle armi A/S ed il lancio dei siluri.

Mine e C.M.M. — Cenni descrittivi sulle mine ormeggiate, mobili e da fondo - Cenni sulle apparecchiature di dragaggio.

3) Nozioni di radiolocalizzazione:

principio di funzionamento di un radar;
schema a blocchi di un radar ad impulsi;
i principali tipi di rappresentazione radar;
cenni sulle antenne.

4) Comunicazioni:

requisiti delle comunicazioni militari;

cenni sui mezzi di comunicazione;

schema fondamentale del messaggio;

sistemi di comunicazioni terra/nave e nave/terra;

cenni sul sistema di comunicazioni tattiche di una forza navale;

cenni sulla propagazione delle onde radio e sui tipi di modulazione radio;

tutela del segreto per quanto attiene alla sicurezza del personale, dei documenti e dei Centri TLC.

CORPO DEL GENIO NAVALE

1) *Elenco delle materie di cultura professionale oggetto di esame*:

a) architettura navale: statica della nave;

b) difesa passiva delle navi: il servizio di sicurezza;

c) tecnologie;

d) ordinamento e regolamenti della Marina militare;

e) una materia a scelta tra le seguenti:

1) macchine marine - parte prima: impianti a vapor d'acqua;

2) macchine marine - parte seconda: impianti endotermici.

a) *architettura navale: statica della nave.*

Geometria della nave:

nomenclatura;
dimensioni principali dello scafo;
coefficienti caratteristici della carena;
piano di costruzione;
elementi delle carene diritte.

Dislocamento - Portata - Stazza.

Istituti di sorveglianza e di classificazione:

il R.I. Na;
sorveglianza e classificazione delle navi;
assegnazione del bordo libero;
marche di bordo libero;
stazzatura delle navi.

Equilibrio dei corpi totalmente e parzialmente immersi:

principi di idrostatica;
baricentro e sua determinazione;
centro di carena; traiettoria dei centri isocarenici di carena;
metacentri; raggi metacentrici; evoluta metacentrica;
condizioni di equilibrio di un corpo;
stabilità dell'equilibrio per i corpi totalmente immersi;
stabilità dell'equilibrio per i corpi galleggianti.

Stabilità della nave:

coppia di stabilità trasversale;
metodo metacentrico;
diagramma di stabilità statica trasversale;

elementi che influenzano l'andamento del diagramma di stabilità;
stabilità dinamica della nave;
momenti inclinanti e diagrammi di stabilità residua.

Spostamento di pesi:

spostamento verticale di pesi;
ingavonamento;
spostamento trasversale di pesi;
prova di stabilità.

Carichi mobili:

carichi scorrevoli;
carichi sospesi;
carichi liquidi.

Stabilità longitudinale:

coppia di stabilità longitudinale;
spostamento longitudinale di pesi;
momento unitario di assetto.

Imbarco e sbarco di pesi:

imbarco e sbarco di pesi piccoli rispetto al dislocamento;
dislocamento unitario;
variazioni di assetto;
punti di indifferenza.

b) *Difesa passiva delle navi: il servizio di sicurezza.*

Organizzazione del servizio di sicurezza:

compiti fondamentali;
incarichi e responsabilità;
organi direttivi ed organi esecutivi;
suddivisione delle navi in zone;
stati di sicurezza ed assetti;
servizio di sicurezza in porto.

Danni alle navi e relative contromisure:

tipi di danni e relative contromisure;
valutazione sintetica dei danni alle strutture resistenti;
provvedimenti di emergenza in caso di danni strutturali.

La difesa antincendio:

la combustione;
incendi a bordo delle navi;
tecniche di spegnimento;
tipi di incendio;
agenti antincendio.

La difesa anti falla:

vie d'acqua;
falla al di sopra del galleggiamento;
irrobustimento di paratie, ponti, copertini, ecc.

Cenni sulla difesa N.B.C.:

protezione dall'onda termica e dalle radiazioni;
protezione dell'onda d'urto;
organizzazione della difesa N.B.C.

I mezzi del servizio di sicureza:

collettore e stazioni antincendio;
impianti fissi e semifissi di nebulizzazione;
impianti fissi di foamite;
impianti fissi e semifissi di CO_2;
impianti fissi a vapore;
impianti antincendio sul ponte di volo;
servizio grande esaurimento;
prelavaggio N.B.C.;
ospedali di combattimento;
materiali e mezzi di emergenza.

c) *Tecnologie.*

Le proprietà, le prove ed i controlli dei materiali metallici:

proprietà meccaniche e tecnologiche;
prove di trazione, di durezza, di resilienza, di fatica;
prove e controlli non distruttivi sui pezzi finiti.

Il ferro e le sue leghe:

classificazione delle leghe Fe-C;
acciai speciali e ghise speciali.

Il rame e le sue leghe:

bronzi;
ottoni;
altre leghe del rame usate nella costruzione navale.

Le leghe leggere usate in costruzioni navali.

Le leghe antifrizione.

I trattamenti termici:

trattamenti termici degli acciai;
trattamenti termici della ghisa;
trattamenti termici delle leghe non ferrose.

La fusione.

La fucinatura:

laminazione;
trafilatura;
estrusione.

Le macchine utensili:

torni;
fresatrici;
trapani e alesatrici;
cenni sulle altre macchine utensili.

La saldatura:

saldatura a gas;
saldatura elettrica ad arco;
saldo-brasatura e brasatura;
procedimenti speciali di saldatura;
controllo sulle saldature;
taglio dei metalli in superficie e subacqueo.

d) *Ordinamento e regolamenti della Marina militare* (Programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore).

e) *Una materia a scelta tra le seguenti:*

1) Macchine marine - parte prima: impianti a vapor d'acqua:

Richiami di termodinamica. — Le unità di misura - Grandezze caratteristiche di stato - Trasformazioni termodinamiche, isocore, isobare, isoterme, adiabatiche - Le leggi e l'equazione di stato dei gas perfetti - Fluidi reali; caratteristiche fisiche del vapor d'acqua - Il primo ed il secondo principio della termodinamica - Il ciclo di Carnot, Sterling, Ericsson, Joule, Otto, Diesel, Sabathè e loro rappresentazioni sul piano pv e sul piano TS - L'entalpia ed il diagramma di Mollier del vapor d'acqua.

Gli impianti a vapor d'acqua. — Ciclo degli impianti a vapore - Sistemi per aumentare il rendimento.

Le caldaie. — La trasmissione del calore in caldaia - La combustione in caldaia - Dati caratteristici delle caldaie.

Le caldaie Ansaldo - Foster Wheeler.

L'acqua di alimento. — Caratteristiche - Controllo e trattamento chimico.

Le turbine a vapore. — L'ugello - Turbine ad azione semplice, a salti di velocità, a salti di pressione - Turbine a reazione - La regolazione della potenza - Particolari costruttivi.

I condensatori.

I riduttori, le linee d'assi, le eliche.

I circuiti, i macchinari e le apparecchiature ausiliarie dell'apparato motore. — Accessori ed apparecchiature ausiliarie delle caldaie - Circuiti del vapore surriscaldato, desurriscaldato e di scarico - Circuito di spinta nafta - Circuito di estrazione - Alimento - Circuito di lubrificazione.

La produzione dell'acqua di macchina. — Evaporatori a semplice ed a doppio effetto - Evaporatori tipo flash.

Accensione, condotta e spignimento delle caldaie.

Approntamento, condotta ed essiccamento delle motrici a vapore.

Principali manutenzioni degli apparati motori a vapore.

2) Macchine marine - parte seconda: Impianti endotermici:

Richiami di termodinamica. — Le unità di misura - Grandezze caratteristiche di stato - Trasformazioni termodinamiche; isocore, isobare, isoterme, adiabatiche - Le leggi e l'equazione di stato dei gas perfetti - Fluidi reali; caratteristiche fisiche del vapore d'acqua - Il primo ed il secondo principio della termodinamica - Il ciclo di Carnot, Sterling, Joule, Otto, Diesel, Sabathè, Rankine e loro rappresentazioni sul piano pv e sul piano TS - L'entalpia ed il diagramma di Mollier del vapor d'acqua.

Caratteristiche generali dei motori endotermici alternativi. — Motori ad accensione comandata e motori ad accensione spontanea - Cicli a 4 tempi ed a 2 tempi - Principali organi componenti - Cicli teorici e cicli reali - Pressione media indicata e pressione media effettiva - Calcolo della potenza - Perdite, rendimenti, consumi specifici.

La distribuzione nei motori a 4 tempi e nei motori a 2 tempi.

Raffreddamento e lubrificazione.

Combustibili. — Fluido operante nei motori endotermici: l'aria ed i combustibili - Principali proprietà dei combustibili - Numero d'ottano e numero di cetano.

I motori ad accensione comandata. — Particolari costruttivi - La carburazione e la regolazione di potenza - L'accensione.

I motori ad accensione spontanea. — Particolari costruttivi - L'iniezione e la regolazione di potenza - Il lavaggio.

Avviamento e inversione di marcia dei motori endotermici alternativi.

La sovralimentazione dei motori endotermici alternativi.

Turbine a gas. — Tipi di turbine a gas e relativi cicli - Turbine a gas per impiego navale - Particolari costruttivi - La regolazione di potenza.

Gli impianti misti CODOG e CODAG.

Riduttori, giunti d'accoppiamento, linee d'assi, eliche.

Approntamento, condotta e manutenzione degli apparati motori endotermici.

CORPO DELLE ARMI NAVALI

1) *Elenco delle materie di cultura professionale oggetto di esame:*

a) Elettrotecnica;

b) Ordinamento e regolamenti della Marina militare;

c) Tre materie a scelta fra le seguenti:

1) elettromeccanica;

2) meccanica;

3) radiotecnica;

4) chimica;

5) nozioni di elettronica;

6) munizionamento e materiale di artiglieria;

7) armi ed apparecchiature A/S - mine e nozioni di C.M.M.;

8) misure elettriche ed elettroniche.

a) *Elettrotecnica.*

Elettrotecnica generale:

Circuiti elettrici in c.c.. — Forza elettromotrice e differenza di potenziale - Energia elettrica - Quantità di elettricità - Intensità di corrente - Legge di Ohm - Resistenza dei conduttori e loro collegamento in serie ed in parallelo - I principi di Kirchoff - Legge di Joule - Potenza elettrica - Condensatori: capacità, carica e scarica, collegamento serie e parallelo - Il potenziale nei campi elettrici - Intensità di campo.

Campi magnetici ed elettromagnetici. — Campo magnetico campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica, intensità di campo magnetico, permeabilità, induzione e flusso magnetico, forza magnetomotrice, legge della circuitazione magnetica, forze elettromagnetiche, azioni elettrodinamiche, correnti di Foucault, isterisi magnetiche, fenomeni di auto e mutua induzione.

Circuiti elettrici in c.a.. — Grandezze elettriche sinusoidali e loro rappresentazione vettoriale e simbolica - Generazione delle f.e.m. e delle correnti alternative sinusoidali - Valore medio, efficace, massimo - Legge delle correnti alternate nei circuiti comprendenti R-L-C. Potenza reale, relativa ed apparente Fattore di potenza - Sistemi trifasi a stella ed a tringalo - Potenza e fattore di potenza nei sistemi trifasi - Rifasamento - Principio del campo magnetico rotante.

Macchine elettriche:

Generatori in c.a.. — Alternatore - Principio di funzionamento a vuoto e sotto carico (diagramma di Ben-Heschemburg).

Motori in c.a.. — Asincroni trifase e bifase - Principio di funzionamento e caratteristiche meccaniche.

Generatori in c.a.. — Principio di funzionamento - Tipi di eccitazione - Caratteristiche a vuoto ed a carico.

Motori in c.c.. — Principio di funzionamento - Tipi di eccitazione - Caratteristiche meccaniche ed avviamento.

Trasformatori. — Principio di funzionamento - Diagramma a vuoto ed a carico.

b) *Ordinamento e regolamenti della Marina militare.* (programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore).

c) *Tre materie a scelta fra le seguenti:*

1) Elettromeccanica:

Componenti. — Sincro - Classificazione - Sistemi di coppia e di controllo - Trasmettitori - Trasmettitore differenziale - Ricevitori di coppia - CT - Zero elettrico di un trasmettitore.

Addizionatori. — Ad elementi passivi in parallelo - A trasformatore.

Potenziometri. — Lineari a filo avvolto ed a strato - Potere di risoluzione - Precisione - Perdita di linearità per effetto del carico - Compensazione.

Discriminatori di errori. — Induttivi a riluttanza costante (CT) - A riluttanza variabile (E. trasformer).

Generatori tachimetrici. — Generalità - Generatore tachimetrico in c.a. ed in c.c. - Principio di funzionamento.

Servomotori. — Generalità sui servomotori in c.c. ad eccitazione indipendente e sul servomotore asincrono bifase.

Risolutori. — Principio di funzionamento - Applicazioni: rotazioni di assi cartesiani - Trasformazioni di coordinate da polari a cartesiane e viceversa.

2) Meccanica:

Meccanica applicata. — La resistenza dei materiali - Forze esterne - Carichi e reazioni vincolari - Forze interne - Tensioni normali e tangenziali - Deformazioni - Travi: travi incastrate ad un estremo - Travi appoggiate con carico concentrato e carico ripartito - Trazione e compressione - Flessione semplice - Taglio - Torsione - Sollecitazioni composte - Lubrificanti - Lubrificazione - Cuscinetti - Ruote di frizione - Ruote dentate - Rotismi.

Tecnologia meccanica. — Prove sui materiali - Scopo delle prove - Prova di trazione - Compressione - Flessione - Taglio - Torsione - Resilienza e durezza - Prove di resistenza a fatica - Prove sui pezzi finiti - Struttura dei metalli e loro fusione - Metalli puri e leghe - Solidificazione e raffreddamento dei metalli - Solidificazione delle leghe - Il ferro ed il rame e le loro leghe - I trattamenti termici.

3) Radiotecnica:

Apparati. — Nozioni sulla modulazione d'ampiezza, di frequenza e di fase - Principali elementi costitutivi di un trasmettitore e di un ricevitore radioelettrico a modulazione di ampiezza e di frequenza - Sensibilità, fedeltà e selettività di un ricevitore.

Tecnica radar. — Principio di funzionamento del radar - Principali circuiti costituenti un apparato ad impulso.

Antenne. — Principali tipi di antenne per radiocomunicazioni - Antenne omnidirezionali e direttive - Guadagno - Antenne a larga banda - Principali tipi di antenne radar.

Propagazione. — Cenni sulla propagazione delle onde elettromagnetiche.

4) Chimica:

Struttura della materia. — Atomi - Legami chimici - Molecole e stati di aggregazione - Formule ed equazioni chimiche - Principali reazioni - Velocità di reazione ed equilibri chimici - Principi di termochimica - Sistema di ossidoriduzione - Formule grezze e di struttura dei composti organici - Gruppi funzionali (Alcool, aldeidi, chetoni, acidi, amine) - Reazione di esterificazione e nitrazione - Esteri nitrici e nitroderivati aromatici - Classificazione dei materiali polimerici - Esplosivo (tritolo, T4, pentrite, nitroglicerina, nitrocellulosa, dinitrodiglicol) e loro miscele - Componenti ossidanti e componenti combustibili di sistema di lancio e di scoppio.

5) Nozioni di elettronica:

Tubi elettronici. — Caratteristiche statiche mutue - Parametri differenziali - Effetto Miller - Circuito equivalente - Diodi e triodi a gas (thyratron).

Semiconduttori. — Cenni sui principi di funzionamento - Diodo a giunzione - Effetto Zener - Il transistore: costituzione - Funzionamento - Caratteristiche d'ingresso e uscita - Parametri differenziali - Circuiti differenziali d'ingresso e di uscita - Sistemi di polarizzazione e stabilizzazione.

Amplificatori. — Principi generali di funzionamento - Amplificatori di tensione a resistenza e capacità - Amplificatori di potenza, suddivisione nelle varie classi di funzionamento - Distorsione nell'amplificazione in bassa frequenza e tecniche per la sua eliminazione.

Oscillatori. — Principi di funzionamento - Stabilità di frequenza.

Alimentatori. — Raddrizzatori ad una e a due semionde - Filtri di livello - Raddrizzatori stabilizzati.

Componenti a microonde. — Cenni di funzionamento su: magnetron - Klystron - TWT - Guide d'onda - Accoppiatori direzionali - Attenuatori.

6) Munizionamento e materiale di artiglieria:

Generalità sul lancio dei proietti col cannone. — Definizioni e nomenclatura - Aspetti fondamentali.

Munizionamento. — La deflagrazione e gli esplosivi propellenti - Le polveri in servizio - La detonazione - Gli esplosivi di scoppio e da innesco - Le cariche di lancio - I cannelli - I proietti in generale - Tipi di proietti - I detonatori - Nozioni generali sulle spolette a tempo, a percussione e di prossimità - Depositi munizioni di bordo: requisiti, norme, sistemi di allarme e sicurezza.

Materiale. — La bocca da fuoco - Profilo interno ed esterno - Cenno sulla costruzione delle b.d.f. - Diagramma di pressione - Cenni su usura e ramatura - Otturatore - Estrattore - Affusto e organi del collegamento elastico - Congegni di elevazione e brandeggio - Trasmissione di fuoco e di sparo - Sistemi di rifornimento e caricamento - Generalità sulle armi automatiche - Armamento delle unità della flotta.

Nozioni di tiro. — Generalità sulla traiettoria del proietto - Cenni sull'effetto della resistenza dell'aria - Le tavole di tiro navali e c.a. - Calcolo della distanza balistica - Cenni sul calcolo degli angoli direttori del tiro - Punteria dei cannoni con piattaforma orizzontale e piattaforma oscillante - Nozioni generali sulla stabilizzazione - Le sistemazioni per il tiro.

Cenni sull'organizzazione del servizio artiglieria a bordo delle navi.

7) Armi ed apparecchiature A/S - Mine e nozioni di C.M.M.:

Apparecchiature di localizzazione subacquea e di calcolo. — Caratteristiche fisiche del suono - Propagazione del suono in mare - Trasduttori elettroacustici: tipi e proprietà direttive - Nozioni sugli ecogoniometri direttivi e panoramici - Nozioni sulle apparecchiature ausiliarie ecg. - Nozioni sul principio di funzionamento generale degli impianti idrofonici - Il problema del tiro A/S e del lancio dei siluri - Principio di funzionamento delle centrali per unità di superficie e sommergibili.

Armi e munizionamento A/S. — Nozioni sull'esplosione subacquea - Cariche esplosive e sistemi di innescamento - Effetto delle esplosioni subacquee sugli scafi - Generalità sulle armi A/S - Principio di funzionamento delle armi A/S a gittata variabile - Nozioni sul Lancia Bas Singolo e Trinato, sui lanciasiluri per unità di superficie e sommergibili.

Siluri. — Generalità sui siluri e sulla loro forma - Composizione del siluro - Sistemi di propulsione dei siluri: siluri termici ed elettrici - Forze statiche e dinamiche sul siluro - Stabilità dinamica del siluro - Organi di guida - Principio di funzionamento dei siluri autocercanti e filoguidati: autoguida e filoguida - Apparecchiature per il lancio dei siluri - Nozioni sui principali siluri in servizio o di prossima entrata in servizio: MK. 14/23, MK. 37, MK. 44, MK. 46, A 184 - Cenni sul sistema ASROC.

Mine e C.M.M.. — Classificazione delle mine - Caratteristiche tecniche delle mine ormeggiate, alla deriva e da fondo - Tipi di congegni di fuoco - Generalità sul C.M.M. - Dragaggio meccanico - Dragaggio ad influenza - Nozioni sulla cacciamine - Smagnetizzazione delle navi - Nozioni sulla compensazione fissa e temporanea delle navi - Nozioni sulle stazioni di « Degaussing ».

8) Misure elettriche ed elettroniche:

Misure elettriche. — Strumenti per la misura delle correnti elettriche, delle tensioni e delle potenze (vari tipi e principi di funzionamento) - principali metodi per la misura delle resistenze (Volt amperometrico, Wheatstone, a filo, doppio ponte di Thompson) - Misure di potenza in alternata per circuito monofase e trifase (Sistema Arom).

Misure elettroniche. — Principi di funzionamento e teoria d'impiego dei seguenti strumenti: Voltmetro - Misuratore di potenza con relativo bolometro - Analizzatore di spettro - Oscilloscopio - Frequenziometro - Misure di potenza sui trasmettitori e di sensibilità sui ricevitori.

CORPO DI COMMISSARIATO

1) *Elenco delle materie di cultura professionale oggetto di esame:*

a) elementi di contabilità generale dello Stato;

b) nozioni di diritto pubblico;

c) nozioni di diritto civile;

d) ordinamento e regolamenti della Marina militare;

e) nozioni di diritto amministrativo.

a) *Elementi di contabilità generale dello Stato.*

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato;

Cenni sui pubblici incanti, licitazioni, trattative private e sui servizi in economia;

Anno ed esercizio finanziario - Bilanci di previsione e rendiconto generale;

Spese dello Stato - Modalità di pagamento delle spese dello Stato.

b) *Nozioni di diritto pubblico.*

Lo Stato;

La Costituzione italiana;

Il Parlamento;

Il Presidente della Repubblica;

Il Governo;

La Magistratura;

La Corte costituzionale.

c) *Nozioni di diritto civile.*

Nozioni e distinzioni del Diritto - Fonti del Diritto oggettivo;

Interpretazione ed applicazione della legge in generale;

Persone fisiche e persone giuridiche;

Cenni sul negozio giuridico e sui contratti.

d) *Ordinamento e regolamenti della Marina militare* (programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore).

e) *Nozioni di diritto amministrativo.*

La funzione amministrativa;

Gli organi attivi dell'amministrazione centrale;

Gli organi consultivi dell'amministrazione centrale;

Gli organi di controllo dell'amministrazione centrale;

I beni dello Stato;

Nozioni di giustizia amministrativa - I ricorsi.

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

1) *Elenco delle materie di cultura professionale oggetto di esame:*

a) nozioni di diritto civile;

b) nozioni di diritto amministrativo;

c) elementi di contabilità generale dello Stato;

d) nozioni di diritto marittimo;

e) ordinamento e regolamenti della Marina militare.

a) *Nozioni di diritto civile.*

Nozioni e distinzione del diritto - Fonte del diritto oggettivo;

Interpretazione ed applicazione della legge in generale;

Cenni sul negozio giuridico - La rappresentanza;

Persone fisiche e persone giuridiche;

Stato di cittadinanza e stato di famiglia - Domicilio e residenza;

Assenza e dichiarazione di morte presunta;

Cenni sulle successioni;

Le cose: beni pubblici e beni privati - Modi di acquisto della proprietà e dei beni privati;

Cenni sul possesso;

Obbligazioni: fonti, prova, estinzione - Il contratto;

La tutela dei diritti: pubblicità, prova, prescrizione e decadenza.

b) *Nozioni di diritto amministrativo.*

Amministrazione centrale;

Amministrazione governativa locale;

Amministrazione autarchica;

Consiglio di Stato - Corte dei conti;

Ordinamento ed attribuzioni dell'Avvocatura generale dello Stato;

Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità;

Attività ed organi di polizia in generale

c) *Elementi di contabilità generale dello Stato.*

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato;

Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private - Contratti e loro esecuzione;

Anno finanziario - Bilancio di previsione e rendiconto generale;

Spese dello Stato - Aperture di credito a favore dei funzionari delegati - Rendiconti - Modalità di pagamento delle spese dello Stato;

Norme principali sulle leggi di registro e bollo.

d) *Nozioni di diritto marittimo.*

Concetti sulla suddivisione degli spazi marittimi e sulla loro utilizzazione;

Concetti generali sull'ordinamento del personale marittimo; cenni sull'equipaggio, sul comandante e sul relativo arruolamento;

Definizione dei beni del demanio marittimo e concetti sulle delimitazioni, sugli ampliamenti, sulle sclassifiche e sulle concessioni;

Elementi sulla disciplina del lavoro portuale e sulla organizzazione dei lavoratori;

Concetti sullo svolgimento dei servizi di pilotaggio e rimorchio;

Elementi sul concetto di nave quale bene mobile registrato e concetti sulla costruzione, iscrizione, individuazione, nazionalità e navigabilità. Indicazioni sui documenti di bordo. L'armatore;

Cenni sulle inchieste per i sinistri marittimi.

e) *Ordinamento e regolamenti della Marina militare* (programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore).

(4110)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova presso il museo annesso all'osservatorio astronomico di Roma.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto di conservatore in prova presso il museo annesso all'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1975, *registrato alla Corte dei conti*, addì 29 settembre 1975, registro n. 76, foglio n. 64, avranno luogo i giorni 28, 29 e 30 giugno 1978, con inizio alle ore 8,30, presso la scuola media «L. Settembrini», via Sebenico n. 1, Roma.

(4606)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Macerata

Si comunica che con provvedimento pari numero in data 4 maggio 1978 è stato indetto pubblico concorso per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Macerata.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 1° settembre 1978 alle ore 12.

(4209)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della sezione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(1988/S)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUAPENDENTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Acquapendente (Viterbo).

(1989/S)

OSPEDALE «E. E T. AGNELLI» DI FENESTRELLE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fenestrelle (Torino).

(1990/S)

OSPEDALE «P. COSMA» DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente di Camposampiero (Padova).

(1980/S)

OSPEDALE «M. PAGLIARI» DI MASSAFRA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Massafra (Taranto).

(1981/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI MELFI

Concorso ad un posto di primario della sezione autonoma di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della sezione autonoma di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(1982/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto dirigente di dietologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente di dietologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(1983/S)

OSPEDALE «MISERICORDIA E DOLCE» DI PRATO

Concorso ad un posto di primario di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(1976/S)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI CASALE MONFERRATO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(1977/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di malattie infettive presso il centro ospedaliero di Borgo Trento.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(1978/S)

OSPEDALE DI MINERVINO MURGE

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Minervino Murge (Bari).

(1979/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI IN FIORE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-clinico-microbiologiche;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente (di cui uno con specializzazione in cardiologia) della divisione di medicina;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente (di cui uno con specializzazione in colpocitologia) della divisione di ostetricia;

un posto di aiuto e quattro posti di assistente (di cui uno esperto in neonatologia per immaturi) della divisione di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di aiuto (di cui uno con specializzazione in ortopedia) e tre posti di assistente della divisione di chirurgia con ortopedia;

un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni in Fiore (Cosenza).

(1984/S)

OSPEDALE PSICHIATRICO «S. GIACOMO» DI ALESSANDRIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, a tre posti di primario, tre posti di aiuto e sei posti di assistente psichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Alessandria.

(1986/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE «E. E S. MACCHI» DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di diagnostica policardiografica;

sei posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(1987/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n. **7**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 276 del 13 ottobre 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15214 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 276 del 13 ottobre 1976, concernente il prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15214 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante: «Finanziamenti per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per gli interventi assistenziali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 (art. 16, decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480)».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n. **8**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 288 del 22 ottobre 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 8.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11107 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 288 del 22 ottobre 1976, concernente il prelevamento della somma di L. 8.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11107 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante «Indennità e rimborsi di spese di

viaggio al presidente e ai componenti della giunta regionale per missioni in territorio nazionale (art. 1, legge regionale 18 aprile 1975, n. 23) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n. 9.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 289 del 22 ottobre 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 2.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11108 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 289 del 22 ottobre 1976, concernente il prelevamento della somma di L. 2.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11108 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante « Indennità e rimborsi di spese di viaggio al presidente e ai componenti della giunta regionale per missioni in territorio estero (art. 1, legge regionale 18 aprile 1975, n. 23) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n. 10.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 304 del 3 novembre 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 304 del 3 novembre 1976, concernente il prelevamento della somma di L. 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante « Spese per promuovere la conoscenza delle bellezze naturali e artistiche della Sardegna (art. 2, legge regionale 21 aprile 1955, n. 7) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n. 11.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 339 del 25 novembre 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11155 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 339 del 25 novembre 1976, concernente il prelevamento della somma di L. 5.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11155 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante « Spese di trasporto e di facchinaggio relative al funzionamento degli uffici e per abbonamenti per l'uso di mezzi pubblici urbani di trasporto da parte del personale dell'amministrazione regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n. 12.

Modifica alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, modificata con la legge regionale 29 aprile 1960, n. 7, concernente la costituzione presso il Credito industriale sardo di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 6 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, modificata con la legge regionale 29 aprile 1960, n. 7, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare dei prestiti di cui alla presente legge non può superare per ciascuna delle industrie sovvenzionate la complessiva somma di L. 150.000.000. Gli interessi, i diritti di com-

missione e le spese accessorie non possono complessivamente gravare sul beneficiario dei prestiti in misura superiore al tasso annuale del 5 per cento».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n. **13**.

Agevolazioni per l'estinzione dei titoli di spesa relativi a stipendi e retribuzioni dei dipendenti della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I titoli di spesa relativi a stipendi e retribuzioni dei dipendenti della Regione possono essere estinti:

a) mediante ordinativi diretti intestati ai creditori o ai loro delegati.

b) mediante accreditamento in conto corrente, a favore della persona del creditore presso la filiale dell'istituto tesoriere della Regione o presso altro istituto di credito di cui all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

c) mediante commutazione in assegno circolare non trasferibile dell'istituto tesoriere, a favore della persona del creditore;

d) mediante accreditamento in conto corrente postale al nome del creditore.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n. **14**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 302 del 3 novembre 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16712 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 302 del 3 novembre 1976, concernente il prelevamento della somma di L. 40.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 16712 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante «Contributi per promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni idonei a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico dell'industria e l'incremento degli scambi (legge regionale 6 aprile 1954, n. 5)».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n. **15**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 303 del 3 novembre 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 303 del 3 novembre 1976, concernente il prelevamento della somma di L. 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11170 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante «Fondo a disposizione del presidente della giunta e degli assessori per contributi e sussidi per assistenza e beneficenza».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1978, n. **16**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 305 del 3 novembre 1976 relativo al prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di lire 25.000.000 a favore del cap. 13801 e di L. 15.000.000 a favore del cap. 13803 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 305 del 3 novembre 1976, concernente il prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di L. 25.000.000 a favore del cap. 13801, recante «Contributi a favore del pubblico spettacolo (legge regionale 21 giugno 1950, n. 17)» e di L. 15.000.000 a favore del cap. 13803, recante «Contributi alle società sportive per lo svolgimento

della loro attività e agli istituti scolastici e alle società sportive per assicurare l'assistenza finanziaria alle manifestazioni sportive di largo interesse popolare (legge regionale 19 luglio 1968, n. 35); contributi per manifestazioni sportive (legge regionale 21 giugno 1950, n. 17) », dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 15 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1978, n. **17**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 287 del 22 ottobre 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 2.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 287 del 22 ottobre 1976 concernente il prelevamento della somma di L. 2.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante « Spese per il funzionamento del servizio di vigilanza e degli organi di controllo sulle province, sui comuni e sui consorzi di comuni e province; medaglie di presenza, compensi, indennità di trasferta e rimborso spese di viaggio ai componenti e ai segretari del comitato di controllo sulle province e sui comuni e delle relative sezioni (leggi regionali 31 gennaio 1956, n. 36; 17 maggio 1957, n. 22; 3 febbraio 1961, n. 3; 27 febbraio 1962, n. 1; 9 agosto 1967, n. 12, e 28 aprile 1971, n. 5) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1978, n. **18**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 259 del 29 settembre 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11147 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 259 del 29 settembre 1976 concernente il prelevamento della somma di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11147 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante « Spese per l'acquisto di mobili e di suppellettili, di macchine per ufficio e di attrezzature e materiali speciali ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1978, n. **19**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 375 del 31 dicembre 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 6.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 17128 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 375 del 31 dicembre 1976, concernente il prelevamento della somma di L. 6.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 17128 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976, recante « Spese conseguenti alla soppressione dell'ente sardo di elettricità (legge regionale 18 giugno 1973, n. 12) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1978, n. **20**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 382 del 31 dicembre 1976 relativo al prelevamento della somma di L. 9.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1976, n. 4, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 382 del 21 dicembre 1976, concernente il prelevamento della somma di L. 9.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11116 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

per l'anno finanziario 1976 recante « Compensi per lavoro straordinario agli impiegati dell'amministrazione regionale (art. 8 legge regionale 3 luglio 1970, n. 6) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1978, n. **21.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 53 del 15 marzo 1977 relativo al prelevamento della somma di L. 30.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11175 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 53 del 15 marzo 1977 concernente il prelevamento della somma di L. 30.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 11175 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977 « Fondo a disposizione del presidente della giunta e degli assessori per contributi e sussidi per assistenza e beneficenza ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 16 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1978, n. **22.**

Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1976, n. 68, concernente: « Integrazioni alle sovvenzioni disposte a favore dei comuni e delle province isolane ai sensi delle leggi regionali 3 settembre 1970, n. 30 e 4 luglio 1973, n. 15, per l'attuazione del programma straordinario di completamento di opere pubbliche già ammissibili a finanziamento a norma della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, e successive modifiche ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I termini previsti dall'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 68, sono prorogati fino al novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 22 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1978, n. **23.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 maggio 1976, n. 25, recante: « *Contributi straordinari alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea extraurbani per viaggiatori* ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 11 maggio 1976, n. 25, è sostituito dal seguente:

« I contributi sono accordati alle imprese di cui al precedente articolo che, al momento dell'approvazione della presente legge, siano legittimamente concessionarie ed esercenti di autolinee.

Non debbono essere conteggiate agli effetti contributivi le percorrenze relative ad autolinee di gran turismo ed a contratto.

La concessione dei contributi è in ogni caso subordinata alla dimostrazione del rispetto dei contratti di lavoro e delle leggi sociali vigenti.

Per quelle imprese che non abbiano ottemperato al pagamento delle somme dovute al fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi nè alla diffida operata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai termini del secondo comma dell'art. 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, l'assessorato regionale dei trasporti, nell'esclusivo interesse dei dipendenti delle imprese concessionarie, è autorizzato, nei limiti del contributo da erogare da parte dell'amministrazione regionale, a provvedere d'ufficio al versamento delle somme dovute al fondo medesimo, per i contributi e loro accessori fino al 31 dicembre 1976, trattenendo il relativo importo sui contributi regionali da erogarsi ai sensi della presente legge ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 11 maggio 1976, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Le domande per l'ottenimento dei contributi devono essere presentate all'assessorato dei trasporti della Regione che a tal fine accerta la percorrenza chilometrica in base agli atti concessionali.

L'erogazione dei contributi è effettuata con decreto dell'assessore dei trasporti, previa deliberazione della giunta regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 22 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1978, n. **24.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 68 del 14 aprile 1977 relativo al prelevamento della somma di L. 9.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15301 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9

della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 68 del 14 aprile 1977, concernente il prelevamento della somma di L. 9.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 15301 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, recante « Spese per interventi di urgenza per l'esecuzione della lotta contro le malattie infettive e per la divulgazione nel pubblico delle norme igieniche da osservare (legge regionale 11 giugno 1956, n. 18) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 22 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1978, n. **25**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 83 del 18 maggio 1977 relativo al prelevamento della somma di L. 100.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 26519 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 83 del 18 maggio 1977, concernente il prelevamento della somma di lire 100 milioni dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 26519 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, recante « Spese per opere di prevenzione e soccorso — relative a materie già di competenza dello Stato — per alluvioni, frane, piene, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, non qualificabili come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi (art. 2, commi primo e secondo, decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 22 marzo 1978

SODDU

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1978, n. **26**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 88 del 25 maggio 1977 relativo al prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 17102 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 9 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale n. 88 del 25 maggio 1977, concernente il prelevamento della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 17102 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977, recante « Contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza ingegneri e architetti (legge 4 marzo 1958, n. 179) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 22 marzo 1978

SODDU

(3784)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781530)